



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 gennaio 2018  
(OR. en)

15858/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0287 (NLE)**

---

---

**PECHE 537**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio

---

# REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

- (6) Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2018 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1° gennaio 2018, è opportuno applicare una maggiorazione calcolata secondo il metodo seguente: il nuovo valore per gli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal quantitativo di catture totali stabilito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; un aumento complementare applicato al valore relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e il precedente valore del CIEM relativo agli sbarchi.
- (7) Secondo i pareri scientifici, la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c e 7a, 7d–7h) continua ad essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino, nonostante le misure adottate negli anni precedenti. Tali misure in questione non hanno prodotto l'auspicata riduzione della mortalità per pesca commerciale (solo il -17 % anziché il previsto -50 %). La mortalità per pesca ricreativa dello stock settentrionale è ora considerata molto più significativa di quanto calcolato in precedenza e si stima che abbia superato quella per fonti commerciali nel 2016. Ciò comprende anche le fonti di mortalità post-rilascio. Di conseguenza, la mortalità per pesca dello stock settentrionale deve essere notevolmente ridotta onde consentire un lieve aumento della biomassa.

- (8) Al fine di mitigare l'impatto socioeconomico delle suddette misure, sarebbe possibile autorizzare solo attività di pesca limitate con determinati attrezzi, istituendo al tempo stesso un divieto di due mesi per proteggere le aggregazioni riproduttive. Pur potendosi verificare alcune catture accessorie inevitabili dovute all'uso di altri attrezzi da pesca, la situazione dello stock è talmente grave che non è possibile consentire lo sbarco di tutte le catture accessorie e qualsiasi incontro con lo stock deve essere evitato. Inoltre, sarà necessario prevedere ulteriori restrizioni alla pesca ricreativa, con la limitazione alle sole attività di pesca di cattura e rilascio consentite durante l'intero anno. Tenendo conto del parere del CIEM secondo cui va ridotta ulteriormente la pressione di pesca sullo stock di spigola nel golfo di Biscaglia, in tale zona dovrebbe inoltre essere fissato un limite giornaliero inferiore per la pesca ricreativa.
- (9) Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea (*Anguilla anguilla*), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Alla luce di tale parere, è opportuno istituire un divieto temporaneo di pesca per questa specie avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per proteggere i riproduttori durante la loro migrazione.

- (10) Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

- (11) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007<sup>1</sup>, (CE) n. 676/2007<sup>2</sup> e (UE) 2016/1627<sup>3</sup>. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio<sup>4</sup> è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).



- (12) A seguito della definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 7c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone 6aS, 7b e 7c e l'altro per le zone 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM per tali stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale<sup>1</sup> non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
- (13) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

- (14) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>1</sup> ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si deve applicare l'articolo 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (15) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (16) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2018 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5, 6, 7 e 9, nonché all'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1627.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (17) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. Oltre alle flessibilità interregionali esistenti, è opportuno introdurre una flessibilità limitata all'interno della zona per la molva dalle sottozone CIEM da 6 a 14 alle acque dell'Unione della sottozona 4 e per il merluzzo carbonaro e le razze tra la divisione 7d e le acque dell'Unione della divisione 2a e della sottozona 4.
- (18) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (19) All'11<sup>a</sup> conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

- (20) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (21) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2018, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

- (22) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia<sup>1</sup> e le Isole Færøer<sup>2</sup>, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia<sup>3</sup>, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2018. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (23) Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (24) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha mantenuto allo stesso livello i TAC per il tonno bianco dell'Atlantico meridionale e per il tonno albacora. L'ICCAT ha adottato anche aumenti dei TAC per il tonno rosso orientale e del Mediterraneo e l'alalunga del nord. Il TAC per il 2018 per l'alalunga del nord applicabile alla Spagna evidenzia già una riduzione pari a 945, 56 tonnellate per la pesca eccessiva verificatasi nel 2016. Tale pesca eccessiva è stata compensata a livello di ICCAT con possibilità di pesca di altri Stati membri (Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito). Sarà pertanto necessario un piano di compensazione supplementare da parte della Spagna per compensare pienamente tali Stati membri.

---

<sup>1</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

<sup>2</sup> Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

<sup>3</sup> Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (25) Nel 2018, il TAC per il pesce spada mediterraneo è diminuito in linea con la raccomandazione ICCAT 16-05. Come già avviene per lo stock di tonno rosso orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte tali misure nel diritto dell'Unione.
- (26) Nella 36<sup>a</sup> riunione annuale del 2017 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2018 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2017.
- (27) Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nella IOTC. Ha inoltre ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

- (28) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (29) Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020 e modificato la vigente misura di conservazione applicabile a tali specie per il 2017. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (30) Nella sua riunione annuale del 2017, la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno rosso del sud per il periodo 2018-2020, adottata nella riunione annuale nel 2016. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla CCSBT.
- (31) Nella riunione annuale del 2017 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato le misure di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo *Pseudopentaceros spp.*, adottati nel 2016. La misura di conservazione per il TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1 non è stata riveduta e rimane in vigore nel 2018. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.

- (32) Nella 14ª riunione annuale, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato misure di conservazione e di gestione per il tonno tropicale. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (33) Nella 39ª riunione annuale del 2017 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2018 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (34) Nella 40ª riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (35) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.



- (36) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2017, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (37) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia del 25 ottobre 2016 e del 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2018. Si ricorda che la responsabilità primaria nell'Unione di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

- (38) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese<sup>1</sup>, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (39) Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2019, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.
- (40) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (41) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
- (42) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2018, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (43) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione.
- (44) Secondo il parere scientifico aggiornato del CIEM le catture annuali del rombo chiodato nella sottozona CIEM 4 non dovrebbero essere superiori a 4952 tonnellate per gli anni 2017-2019. È pertanto opportuno modificare il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord per consentire catture più abbondanti di tali specie anche nel 2017. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127<sup>1</sup> del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

- (45) Il TAC per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord (divisioni CIEM IIa e IV) previsto al regolamento (UE) 2017/127 si applica dal 1° gennaio 2017. Le disposizioni di modifica di cui al presente regolamento dovrebbero parimenti applicarsi a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione sono aumentate rispetto a quelle fissate nel regolamento (UE) 2017/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
  - a) i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;
  - b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 26, 27 e 39 e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);
  - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
  - d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 28 per i periodi del 2018 e del 2019 indicati in tale articolo.

## *Articolo 2*

### *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
  - a) pescherecci dell'Unione;
  - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

## *Articolo 3*

### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

- d) "totale ammissibile di catture" (TAC)
- i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
  - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "valutazioni analitiche": valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) "apertura di maglia": l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione<sup>1</sup>;
- h) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

*Articolo 4*  
*Zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009<sup>1</sup>;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
  - 53° 30' N 15° 00' O,
  - 53° 30' N 11° 00' O,
  - 51° 30' N 11° 00' O,

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).



- 51° 30' N 13° 00' O,
- 51° 00' N 13° 00' O,
- 51° 00' N 15° 00' O,
- 53° 30' N 15° 00' O;

e) "unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

- 43° 00' N 8° 00' O,
- 43° 00' N 10° 00' O,
- 42° 00' N 10° 00' O,
- 42° 00' N 8° 00' O;

f) "unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

- 42° 00' N 8° 00' O,
- 42° 00' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 10° 00' O,
- 38° 30' N 9° 00' O,

- 40° 00' N 9° 00' O,
- 40° 00' N 8° 00' O;
- g) "unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a" la zona geografica sotto la giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
- h) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23' 48" O;
- i) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>;
- j) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>;
- k) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

<sup>3</sup> Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

- l) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico<sup>1</sup>;
- m) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio<sup>2</sup>;
- n) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidati tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

<sup>3</sup> Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

- o) "zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione<sup>1</sup> per il tonno dell'Oceano indiano;
- p) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale<sup>2</sup>;
- q) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale<sup>3</sup>;
- r) "sottozone geografiche della CGPM" (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

<sup>2</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

<sup>3</sup> L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- s) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- t) "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC" la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
  - longitudine 130° O,
  - latitudine 4° S,
  - latitudine 50° S.

**TITOLO II**  
**POSSIBILITÀ DI PESCA**  
**PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 5*

*TAC e loro ripartizione*

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 15 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>1</sup> e nelle relative disposizioni di applicazione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

## *Articolo 6*

### *TAC stabiliti dagli Stati membri*

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
  - a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
  - b) consentono:
    - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2018 in poi;  
o
    - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2018 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
  - a) i TAC adottati;
  - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
  - c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

## *Articolo 7*

### *Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie*

1. La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
  - a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
  - b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
  
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

## *Articolo 8*

### *Limitazioni dello sforzo di pesca*

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.



## Articolo 9

### Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2018 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2018, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h e nelle acque entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM 7a e 7g sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con i seguenti attrezzi ed entro i seguenti limiti:
  - a) utilizzando reti a strascico<sup>1</sup>, per catture accessorie inevitabili non superiori a 100 chilogrammi/mese e all'1% in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
  - b) utilizzando reti da circuizione<sup>2</sup>, per catture accessorie inevitabili non superiori a 180 chilogrammi/mese e all'1% in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio in un unico giorno;
  - c) utilizzando ami e palangari<sup>3</sup>, non superiori a 5 tonnellate per nave all'anno;
  - d) utilizzando reti da posta fisse<sup>4</sup>, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,2 tonnellate per nave all'anno.

---

<sup>1</sup> Tutti i tipi di reti a strascico, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

<sup>2</sup> Tutti i tipi di reti da circuizione, inclusi SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

<sup>3</sup> Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

<sup>4</sup> Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera c) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera d) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.

3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci e, se si applica un limite mensile, da un mese all'altro. Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in un solo mese di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 2 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, da 7a a 7k, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio della spigola. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere conservati al massimo tre esemplari di spigola al giorno per pescatore.

## *Articolo 10*

### *Misure relative alla pesca dell'anguilla europea*

Ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi nonché a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca dell'anguilla europea avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro dovrà determinare tra il 1° settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo determinato entro il 1° giugno 2018.

## *Articolo 11*

### *Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca*

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
  - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
  - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
  - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
  - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
  3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
  4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## *Articolo 12*

### *Periodi di divieto della pesca*

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2018: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmes, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39.600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53.830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07.500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38.800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie menzionate in tale comma è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

### *Articolo 13*

#### *Divieti*

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;
  - b) pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
  - c) sagri (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
  - d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

- e) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) in tutte le acque;
- f) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- g) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- h) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- i) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- j) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- k) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- l) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
- m) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) in tutte le acque;
- n) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;

- o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
- i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
  - ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);
  - iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);
  - iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);
  - v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);
  - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
  - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
  - viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);
  - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
- p) le seguenti specie di pesce sega (*Pristidae*) in tutte le acque:
- i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
  - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
  - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
  - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
  - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);



- q) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
- r) razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
- s) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
- t) razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
- u) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- v) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
- w) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

#### *Articolo 14*

##### *Trasmissione dei dati*

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

## **Capo II**

### **Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi**

#### *Articolo 15*

#### *Autorizzazioni di pesca*

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
  
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

## **Capo III**

### **Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca**

#### *Articolo 16*

##### *Trasferimenti e scambi di contingenti*

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2019 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

## **SEZIONE 1**

### **ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT**

#### *Articolo 17*

##### *Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso*

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

*Articolo 18*  
*Pesca ricreativa*

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, stabiliti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

*Articolo 19*  
*Squali*

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

**SEZIONE 2**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR**

*Articolo 20*

*Divieti e limiti di cattura*

1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

*Articolo 21*

*Pesca sperimentale*

1. Nel 2018 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2018.

2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

#### *Articolo 22*

##### *Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018*

1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2018/2019 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2018 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2018.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.



3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
  - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
  - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

### SEZIONE 3

#### ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

##### *Articolo 23*

##### *Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC*

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

## *Articolo 24*

### *Dispositivi FAD derivanti e navi d'appoggio*

1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 350 FAD derivanti in attività.
2. Le navi d'appoggio non sono più di una a sostegno di almeno due pescherecci con reti da circuizione, e tutti battenti bandiera di uno stesso Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
3. Un solo peschereccio con reti da circuizione non è sostenuto contemporaneamente da più di una sola nave d'appoggio battente bandiera di uno stesso Stato.
4. A partire dal 1° gennaio 2018, nessuna nave d'appoggio nuova o aggiuntiva viene iscritta nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

## *Articolo 25*

### *Squali*

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

**SEZIONE 4**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO**

*Articolo 26*  
*Pesca pelagica*

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, con l'obiettivo di comunicare tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

*Articolo 27*  
*Pesca di fondo*

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
  
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

**SEZIONE 5**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC**

*Articolo 28*

*Pesca con reti da circuizione*

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
  - a) dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2018 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2018 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2019 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
    - le coste americane del Pacifico,
    - longitudine 150° O,
    - latitudine 40° N,
    - latitudine 40° S;
  - b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2018 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
    - longitudine 96° O,
    - longitudine 110° O,
    - latitudine 4° N,
    - latitudine 3° S.

2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2018, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
  - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
  - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

#### *Articolo 29*

#### *FAD derivanti*

1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.

3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

#### *Articolo 30*

##### *Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari*

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.

#### *Articolo 31*

##### *Divieto di pesca di squali alalunga*

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.



3. Gli operatori delle navi:
- a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
  - b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

*Articolo 32*

*Divieto di pesca delle Mobulidae*

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

**SEZIONE 6**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO**

*Articolo 33*

*Divieto di pesca degli squali di acque profonde*

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- razze (*Rajidae*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,
- spinarolo (*Squalus acanthias*).

**SEZIONE 7**  
**ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC**

*Articolo 34*

*Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora,  
del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale*

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2018.

*Articolo 35*

*Gestione della pesca con FAD*

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le navi con reti da circuizione che utilizzano, predispongono o collocano FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2017 e le ore 24.00 del 30 settembre 2018.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato collocare FAD nelle acque ad alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2018 alle ore 24.00 del 31 maggio 2018 o dalle ore 00.00 del 1° novembre 2018 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. La scelta dei due mesi supplementari è notificata alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 2018.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
  - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
  - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
  - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
4. Gli Stati membri garantiscono che ciascuna nave con reti da circuizione non abbia utilizzato in mare contemporaneamente più di 350 FAD con boe strumentalizzate attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo di una nave.
5. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

### *Articolo 36*

#### *Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada*

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

### *Articolo 37*

#### *Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S*

Gli Stati membri garantiscono che le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) a sud di 20° S effettuate con palangari non superino nel 2018 il limite di cui all'allegato IH. Gli Stati membri garantiscono inoltre che non vi sia alcun trasferimento dello sforzo di pesca per il pesce spada nella zona a nord di 20°S come conseguenza di tale misura.

### *Articolo 38*

#### *Squali seta e squali alalunga*

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
  - a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
  - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

### *Articolo 39*

#### *Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC*

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 29, 30 e 31.

## **SEZIONE 8**

### **ZONA DELL'ACCORDO CGPM**

### *Articolo 40*

#### *Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18*

1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

**SEZIONE 9**  
**MARE DI BERING**

*Articolo 41*

*Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering*

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

**TITOLO III**  
**POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI**  
**DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE**

*Articolo 42*

*TAC*

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

### *Articolo 43*

#### *Autorizzazioni di pesca*

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII del presente regolamento.

### *Articolo 44*

#### *Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie*

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 43.

### *Articolo 45*

#### *Divieti*

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
  - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;



- b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
- i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
  - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
  - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
  - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
  - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
- c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;
- d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
- e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
- f) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

- g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
- h) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
- i) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) nelle acque dell'Unione;
- j) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;
- k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
  - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
  - ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);
  - iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);
  - iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);
  - v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);
  - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
  - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
  - viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);
  - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);

- l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
  - m) razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
  - n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
  - o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
  - p) spinarolo (*Squalus acanthias*) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
  - q) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

## TITOLO IV

### POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2017

*Articolo 46*

*Modifica del regolamento (UE) 2017/127*

La tabella relativa alle possibilità di pesca per il rombo chiodato e il rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV di cui all'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	434	TAC precauzionale	
Danimarca	928		
Germania	237		
Francia	112		
Paesi Bassi	3 291		
Svezia	7		
Regno Unito	915		
Unione	5 924		
TAC	5 924		

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 47*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 48*

##### *Disposizione transitoria*

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 e 45 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

*Articolo 49*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2018.

L'articolo 46 si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---